



*Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII – Produzioni animali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n.30 sulla “Disciplina della riproduzione animale”;

VISTO l’art. 3, comma 2, della legge sopra citata con il quale viene stabilito che vengono svolti dall’Associazione Italiana Allevatori i controlli delle attitudini produttive per ogni specie, razza o tipo genetico in conformità ad appositi disciplinari;

VISTA la legge 3 agosto 1999, n.280 concernente “Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1991, n.30, recante discipline della riproduzione animale, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994”;

VISTO il D.M. n.1565 del 28.01.2013 con il quale è stato approvato e vistato il testo del disciplinare dei controlli dell’attitudine produttiva per la produzione del latte nelle specie bovina, bufalina, ovina e caprina;

VISTA la lettera n.930 del 22.02.2013, con la quale l’Associazione Italiana Allevatori ha comunicato che, per mero errore, una parte del testo del predetto disciplinare, il comma 2 dell’art.7, già trasmesso con nota n.227 dell’11.01.2013 e non oggetto di alcuna modifica, non era stato trascritto e pertanto, nel trasmettere il testo corretto, ha pregato quest’Amministrazione di prenderne atto;

RITENUTO di annullare il predetto DM n.1565 del 28/01/2013, compreso il testo del disciplinare ad esso allegato, e procedere, contestualmente, ad approvare e vistare il testo del disciplinare corretto, trasmesso con la sopra indicata nota AIA n.930 del 22/02/2013;

DECRETA:

ART.1 - E’ annullato il D.M. n.1565 del 28.01.2013 e con esso il testo del disciplinare ad esso allegato;

ART.1 – E’ approvato e vistato il testo del disciplinare dei controlli dell’attitudine produttiva per la produzione del latte nelle specie bovina, bufalina, ovina e caprina, costituito da 20 articoli, giusto testo allegato al presente decreto (allegato A).

Roma, li

7 MAR. 2013

Il Direttore Generale
(Giuseppe Cacopardi)

Disciplinare dei Controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte

Art. 1

1. Ai sensi dell'art.3, comma 2, della Legge 15 gennaio 1991, n.30, così come modificato dalla Legge 3 agosto 1999, n.280, l'Associazione Italiana Allevatori (AIA) realizza in modo sistematico il rilevamento, la registrazione e la divulgazione dei dati tecnici per lo svolgimento dei controlli delle attitudini produttive per ogni specie, razza o tipo, finalizzati alla conservazione della biodiversità, al miglioramento genetico ed alla valorizzazione delle produzioni.

2. I Controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte, nel seguito denominati "Controlli", sono regolati dal presente Disciplinare e dalle sue norme accessorie in armonia con la normativa comunitaria in materia.

3. I controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte si uniformano ai metodi ed alle norme sancite dall'Accordo internazionale per i controlli del latte sottoscritto dall'AIA il 17 maggio 1975. Organismo internazionale deputato all'omologazione dei metodi ed alla standardizzazione a livello internazionale dei protocolli operativi è l'International Committee for Animal Recording (ICAR).

4. Oggetto del controllo sono:

- a) la quantità e la qualità del latte prodotto dalle fattrici delle specie bovina, bufalina, caprina ed ovina tenute in una medesima azienda;
- b) la funzionalità mammaria delle medesime fattrici;
- c) La rilevazione degli eventi vitali e riproduttivi ed ogni altro elemento utile relativi agli animali presenti in allevamento;
- d) La raccolta di campioni biologici nell'ambito dei programmi di campionamento stabiliti dalle Associazioni Nazionali Allevatori di specie o razza, da inviare ai laboratori analisi di riferimento per essere utilizzati a fini selettivi solo dalle medesime associazioni.

5. Sono esclusi dall'applicazione del presente disciplinare il controllo della quantità e qualità del latte delle fattrici nonché il rilevamento degli eventi vitali e riproduttivi ed altri dati ed informazioni effettuati nei Centri genetici gestiti dalle Associazioni Nazionali Allevatori di specie o razza per la valutazione genetica dei riproduttori.

Capitolo I

Organizzazione dei Controlli

Art.2

1. All'attività dei Controlli Latte l'AIA provvede mediante:

- a) il Comitato tecnico dei Controlli Latte (CTC);
- b) il proprio Ufficio centrale dei Controlli Latte (UC);
- c) il proprio Ufficio centrale ispettivo;
- d) i propri Uffici periferici dei Controlli Latte presso le Associazioni Allevatori di primo grado (UP)

Art.3

1. Il CTC studia e determina gli indirizzi per l'organizzazione dei Controlli e per la loro attuazione. Esso propone anche eventuali modifiche al presente disciplinare.

2. Fanno parte del CTC:

- Il Presidente dell'AIA o suo delegato;
- Due funzionari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dei quali uno è incaricato di vigilare, con carattere di continuità, sugli adempimenti previsti dal presente Disciplinare;
- Otto funzionari esperti in zootecnia, quattro rappresentanti delle quattro regioni o province autonome con la maggiore consistenza di fattrici della specie bovina, un rappresentante della regione o provincia autonoma con la maggiore consistenza di fattrici della specie bufalina, due delle regioni o province autonome con la maggiore consistenza di fattrici della specie ovina, ed uno della regione o provincia autonoma con la maggiore consistenza di fattrici della specie caprina. Devono comunque essere rappresentate otto diverse regioni o province autonome e pertanto, in caso di regioni con elevata consistenza di due o più specie, verrà individuata la regione successiva per numero di fattrici controllate.
- un rappresentante dei Servizi veterinari del Ministero della Salute;
- tre esperti in zootecnia, di cui uno del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA) - Dipartimento di Biologia e Produzioni Animali - nominati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su proposta dell'AIA;
- otto allevatori iscritti ai libri genealogici e nominati dalle Associazioni Nazionali Allevatori delle tre razze bovine da latte più diffuse, in base al rispettivo numero di capi controllati.
- un allevatore iscritto al libro genealogico e nominato di concerto dalle Associazioni Nazionali Allevatori delle razze bovine da latte autoctone a limitata diffusione;
- tre allevatori di ovini da latte iscritti al libro genealogico e nominati dall'Associazione Nazionale della Pastorizia;
- due allevatori di bufali iscritti al libro genealogico e nominati dall'Associazione Nazionale Allevatori della Specie Bufalina;
- un allevatore di caprini iscritto al libro genealogico e nominato dall'Associazione Nazionale della Pastorizia;
- il rappresentante dell'organizzazione dei Centri di produzione seme maggiormente rappresentativa a livello nazionale.

3. Il direttore dell'AIA partecipa alle riunioni con voto consultivo e svolge, eventualmente per mezzo di un proprio delegato, le funzioni di segretario del Comitato. Egli assicura la conformità dell'andamento dei lavori e delle delibere del CTC con le norme di legge, l'ordinamento dell'AIA e le prescrizioni del presente disciplinare.

4. Gli enti e le associazioni competenti nominano i propri rappresentanti a seguito di richiesta scritta da parte dell'AIA. Nel caso in cui una o più delle associazioni nazionali di razza o specie interessate non procedano alle nomine entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta, l'AIA procede direttamente alla nomina degli allevatori delle razze e specie coinvolte esercitando così potere di surroga.

5. La riunione di insediamento è convocata con almeno 15 giorni di preavviso da parte del direttore dell'AIA.

6. Il CTC elegge nel proprio ambito il Presidente ed un Vice presidente al primo punto dell'Ordine del Giorno della riunione di insediamento. Fino all'elezione del Presidente il CTC è presieduto dal componente più anziano per età.

7. Il Presidente invia le convocazioni del CTC con almeno 15 giorni di preavviso allegando la documentazione sulla quale deliberare e, in relazione agli argomenti da trattare, può invitare esperti di particolare competenza a partecipare, a titolo consultivo, alle riunioni del medesimo CTC.

8. Le riunioni del CTC sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. In assenza del Presidente assume la presidenza il Vice presidente.

10. Di ogni adunanza è redatto apposito verbale che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

11. Il CTC costituisce nel proprio ambito tre sottocomitati di cui uno per la specie bovina, uno per la specie bufalina ed uno per gli ovicaprini. Ciascun Sottocomitato è composto almeno dai seguenti membri del CTC:

- Il Presidente AIA o suo delegato;
- Un funzionario ministeriale;
- Il funzionario o i funzionari rappresentanti delle regioni nominati per la specie in questione;
- Un esperto in zootecnia;
- Tutti gli allevatori componenti del CTC rispettivamente per i sottocomitati delle specie ovina, caprina e bufalina; cinque allevatori per il sottocomitato della specie bovina.

12. Il direttore dell'AIA partecipa alle riunioni dei sottocomitati con voto consultivo e svolge, eventualmente per mezzo di un proprio delegato, le funzioni di segretario del Sottocomitato. Egli assicura la conformità dell'andamento dei lavori e delle delibere del sottocomitato con le norme di legge, l'ordinamento dell'AIA e le prescrizioni del presente disciplinare.

13. I direttori delle competenti Associazioni Nazionali di razza e specie partecipano con voto consultivo alle riunioni dei sottocomitati al fine di consentire l'armonizzazione con gli ordinamenti dei rispettivi Libri genealogici.

14. I sottocomitati sono invitati a riunirsi dal Presidente del CTC ogniqualvolta debba essere affrontato un tema di rilevante importanza per i controlli latte di una determinata specie. I sottocomitati possono riunirsi in sede deliberante se specificamente delegati in tal senso dal CTC, oppure in sede referente per esaminare ed istruire gli argomenti e per proporre le conseguenti delibere al CTC. In quest'ultimo caso, le proposte dei sottocomitati vengono presentati da un loro relatore ed esaminati dal CTC sotto il profilo della praticabilità e compatibilità con la più generale organizzazione dei controlli Latte. Per la discussione di temi che comportino proposte di modifica al presente disciplinare i sottocomitati si riuniscono sempre in sede referente. Le riunioni dei sottocomitati sono presiedute dal componente eletto di volta in volta dai partecipanti.

15. I sottocomitati possono essere integrati, per la trattazione di specifiche materie, da altri esperti, con voto consultivo, invitati dal Presidente del CTC.

16. I componenti del CTC restano in carica tre anni a partire dalla data della riunione di insediamento, e comunque fino alla riunione di insediamento del CTC di nomina successiva, e possono essere riconfermati. I componenti del CTC che risultino assenti ingiustificati per tre successive sedute del Comitato o dei Sottocomitati vengono dichiarati decaduti dal CTC e vengono sostituiti dall'Ente di competenza mediante una nuova nomina effettuata con le medesime procedure previste per i rinnovi.

17. L'AIA è tenuta a garantire la necessaria continuità del lavoro del CTC attivando con sollecitudine le procedure per il rinnovo dell'Organo nell'imminenza della scadenza del mandato triennale, e la tempestiva convocazione della riunione di insediamento non appena verificata l'avvenuta nomina di almeno la metà più uno dei componenti il CTC medesimo inclusi i due rappresentanti del Ministero vigilante. In ogni caso, ciascun componente il CTC mantiene intatte le proprie funzioni ed i propri pieni poteri fino all'insediamento del successivo mandato.

Art. 4

1. L'UC provvede:

- a) a gestire una propria banca dati per la registrazione e l'elaborazione dei dati di controllo funzionale, a predisporre i documenti ed i supporti, anche elettronici, necessari a garantire il corretto funzionamento del flusso delle informazioni riguardanti le produzioni, i relativi parametri qualitativi, la velocità di mungitura, gli eventi riproduttivi e le loro caratteristiche, gli eventi vitali degli animali sottoposti a controllo nonché per effettuare verifiche e raccolta di informazioni riferite alle strutture e tecniche d'allevamento ed alla salute degli animali e di prelievo di campioni biologici deliberate dal CTC;
- b) a coordinare, anche mediante l'emanazione di apposite istruzioni e direttive, l'attività di raccolta dei dati nelle aziende, la loro trasmissione agli UP e da questi all'UC in modo da garantire una sufficiente efficacia ed uniformità nell'attività di tutti gli UP;
- c) all'aggiornamento della base dati centrale, nonché alle elaborazioni necessarie per la stima delle produzioni e delle statistiche vitali a livello di singolo animale, di azienda, o di zona in conformità agli atti di indirizzo emanati di concerto dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle regioni. Sono in ogni caso escluse elaborazioni a livello di singolo proprietario nei casi in cui, nella medesima azienda, siano tenuti animali appartenenti a più proprietari;
- d) alla definizione degli standard di riferimento per le determinazioni analitiche sul latte tramite il Laboratorio Standard Latte (LSL) nonché al collaudo e taratura, con la frequenza stabilita dal CTC, delle attrezzature utilizzate per la misura delle produzioni tramite il Servizio Controllo Mungitura (SCM) in conformità al relativo disciplinare operativo;
- e) alla pubblicazione di un rapporto annuale nel quale siano sinteticamente illustrati i risultati conseguiti attraverso l'effettuazione dei controlli;
- f) a coordinare e controllare, anche servendosi di ispezioni indipendenti, il lavoro degli UP e nelle aziende per assicurare uniformità e tempestività di esecuzione di quanto stabilito nel presente disciplinare in conformità al relativo disciplinare operativo;
- g) a svolgere, anche in collaborazione con Enti ed Istituti di ricerca e con le Associazioni Nazionali Allevatori interessate, indagini e studi relativi alla produzione ed alla valorizzazione del latte;
- h) a svolgere, anche in collaborazione con Enti ed Istituti di ricerca e con le Associazioni Nazionali Allevatori interessate, indagini e studi volti al miglioramento ed alla innovazione dei sistemi di misura delle produzioni del latte, dei suoi componenti e delle sue caratteristiche qualitative, nonché dei sistemi e delle procedure di taratura e manutenzione degli impianti di mungitura e degli apparecchi di misura, nonché del rilevamento degli eventi riproduttivi e vitali;
- i) a trasmettere, secondo quanto indicato al punto 4 del Programma dei controlli anno 2008, approvato con D.M. n. 2250 del 9 aprile 2008, con le modalità concordate con SIAN, i soggetti ammessi ai controlli ed iscritti nell' "elenco nazionale dei proprietari e delle aziende controllate" di cui al successivo art. 7, rispettivamente individuati mediante il codice fiscale, ovvero mediante il codice aziendale attribuito dall'Autorità sanitaria ai sensi del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 e successive integrazioni.
- j) a trasmettere periodicamente, secondo quanto indicato al su indicato punto 4. del Programma dei controlli anno 2008, con le modalità concordate con SIAN, la data di inizio e fine di ciascuna lattazione chiusa, nonché la stima della produzione di latte effettivamente realizzata da ciascuna bovina sottoposta a controllo, individuata mediante la specie ed il codice identificativo individuale previsto dal D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 e successive integrazioni.

2. Responsabile dell'applicazione del Disciplinare dei Controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte e dell'applicazione delle delibere del CTC è il direttore dell'Associazione Italiana Allevatori.

Art. 5

1. L'UC coordina la rete dei laboratori per le analisi del latte tenuti dalle associazioni allevatori e riconosciuti dal CTC. Il direttore dell'associazione allevatori che tiene il laboratorio è responsabile per le attività del laboratorio medesimo che rientrino nell'ambito di applicazione del presente disciplinare.
2. Gli UP si servono dei laboratori riconosciuti dal CTC situati sul territorio della loro regione o, in mancanza, di un laboratorio riconosciuto di una regione limitrofa.
3. L'UC può provvedere direttamente, in via temporanea, alle analisi del latte nelle zone in cui si verificano problemi tecnici od organizzativi.
4. In caso di inadempienze o gravi irregolarità riscontrate a carico di un laboratorio riconosciuto, l'UC può provvedere al ritiro del suo riconoscimento.
5. Qualora un'oggettiva valutazione delle condizioni organizzative e funzionali lo richiedessero, il CTC, dopo aver sollecitato gli interessati a provvedere entro un determinato termine ad adottare gli opportuni provvedimenti, può ritirare il riconoscimento ad uno o più laboratori.

Art.6

1. Nell'ambito delle proprie competenze territoriali gli UP provvedono:

- a) ad effettuare, sulla base di una preventiva e dettagliata programmazione, i controlli della produzione del latte nelle aziende aderenti in conformità a quanto stabilito dal presente Disciplinare, a quanto deliberato dal CTC e a quanto dettagliato nelle istruzioni operative emanate dall'UC;
- b) a garantire la continuità dei flussi delle informazioni e dei campioni di materiale biologico previsti dall'attività di controllo in particolare inviando all'Ufficio Centrale i dati raccolti in azienda non oltre 20 giorni dalla data di rilevazione e recapitando i campioni di latte ai laboratori in modo da consentire l'effettuazione delle analisi entro il quinto giorno successivo al prelievo;
- c) a compilare ed a tenere aggiornata, anche su supporto elettronico, tutta la documentazione relativa all'attività di controllo;
- d) a svolgere le attività di verifica, raccolta di dati e di campioni biologici previste dalle delibere del CTC secondo le istruzioni dell'UC;
- e) a chiedere autorizzazione all'UC per attività che comportino la trasmissione dei dati di controllo a terzi, o comunque la loro utilizzazione da parte di terzi, astenendosi da ogni attività per la quale l'UC non abbia dato il proprio consenso, fatti salvi eventuali adempimenti di Legge;
- f) a raccogliere, aggiornare e trasmettere all'UC i dati necessari alla tenuta dell'elenco nazionale dei proprietari e delle aziende controllate;
- g) segnalare tempestivamente all'UC qualsiasi irregolarità o anomalia riscontrata;
- h) fornire con tempestività agli allevatori iscritti nell'elenco di cui al successivo art.7 le informazioni relative al controllo dei loro animali secondo le modalità stabilite dall' Ufficio centrale.

2. Le Associazioni allevatori di primo grado, giuridicamente riconosciute ed aderenti all'AIA, provvedono all'organizzazione ed al corretto funzionamento degli UP assumendone le relative responsabilità. Esse consentono e facilitano in qualunque momento le ispezioni effettuate senza preavviso sull'UP da esse tenuto.

3. L' Associazione Italiana Allevatori può provvedere direttamente, in via temporanea, alle attività di controllo nelle aree territoriali nelle quali non si verificano le condizioni di cui al precedente comma.

4. Qualora le condizioni dell'allevamento o esigenze organizzativo-funzionali lo richiedano l'Associazione Italiana Allevatori provvede ad unificare in uno solo le attività di due o più UP o a stabilire condizioni operative appropriate.

5. Responsabile dell'applicazione del Disciplinare dei Controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte, delle delibere del CTC, delle istruzioni emanate dall'UC e dell'UP è il direttore dell'Associazione di primo grado, previa delega da parte dell'Associazione Italiana Allevatori. In tal senso, l'Associazione Regionale Allevatori della Sicilia è a tutti gli effetti considerata associazione di primo grado.
6. La vigilanza sugli UP è svolta dalle Regioni e Province autonome secondo le vigenti normative e le direttive emanate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con le Regioni e le Province autonome medesime.

Capitolo II

Adesione ed obblighi dei proprietari e delle aziende

Art. 7

1. L'adesione ai Controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte è volontaria, ed è richiesta per iscritto dal conduttore dell'azienda all'UP nel cui territorio di competenza si trova l'unità produttiva. Nel caso in cui nell'azienda vengano tenute fattrici appartenenti ad altri proprietari, questi dovranno contestualmente presentare analoga domanda di adesione ai controlli. Nelle domande deve essere indicata la specie degli animali che si intende sottoporre a controllo.
2. I controlli dell'attitudine produttiva, nonché gli strumenti tecnici ed informatici necessari, sono assicurati, alle stesse condizioni, a tutti gli allevatori richiedenti indipendentemente dalla circostanza che gli stessi risultino o meno associati all'organizzazione degli allevatori territorialmente competente.
3. Le aziende ammesse ai controlli vengono iscritte ad un apposito elenco nazionale dei proprietari e delle aziende controllate tenuto dall'AIA nel quale vengono registrati gli estremi anagrafici delle aziende compresi i codici loro attribuiti dall'Autorità sanitaria nonché i nomi o ragioni sociali, recapiti postali e Codici Fiscali dei loro conduttori e dei proprietari di ciascun animale sottoposto a controllo.
4. Possono essere ammessi ai Controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte le aziende il cui conduttore dichiara di:
 - a) disporre di strutture e sistemi di registrazione, nonché adottare tecniche d'allevamento tali da garantire la corretta esecuzione dell'attività di controllo, in particolare assicurando la corretta taratura dei propri strumenti di misura;
 - b) garantire in ogni modo la correttezza e rappresentatività dei dati di controllo raccolti nella propria azienda, in particolare astenendosi da qualunque somministrazione di sostanze non ammesse dalla normativa vigente ovvero astenendosi da pratiche che possano intenzionalmente alterare la produzione di latte di una parte degli animali dell'azienda in occasione dei controlli;
 - c) comunicare preventivamente all'UP e rispettare scrupolosamente gli orari di inizio mungitura delle fattrici tenute nella propria azienda;
 - d) adempiere alle prescrizioni del presente Disciplinare, alle delibere del CTC, alle istruzioni dell'UP, consentire l'effettuazione di ispezioni in azienda, fornire agli uffici dei Controlli qualunque chiarimento o notizia gli venga richiesta sui propri animali o sugli animali tenuti nella propria azienda, o sulle caratteristiche strutturali e le tecniche di allevamento;
 - e) consentire all'Associazione Italiana Allevatori l'utilizzo dei campioni di materiale biologico prelevati da soggetti aderenti ai controlli ai fini di ricerca, indagine e certificazione;
 - f) operare nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa sanitaria con particolare riferimento alle norme delle anagrafi bovina ed ovicaprina.
 - g) concorrere finanziariamente al pagamento delle quote stabilite dalla competente Associazione Allevatori anche per gli eventuali animali di proprietà altrui tenuti nella propria azienda.

5. L'azienda potrà essere sottoposta a controllo solo in caso di giudizio favorevole all'adesione espresso per iscritto da parte dell'UP sulla base delle risultanze di un sopralluogo nell'azienda medesima. L'allevatore per il quale l'UP non abbia dato parere favorevole all'adesione può presentare ricorso all'UC il quale emette responso definitivo.

6. I controlli possono essere effettuati da un UP diverso da quello competente per territorio sulla base di un accordo tra le due Associazioni Allevatori di primo grado interessate.

7. I controlli cessano nelle aziende i cui conduttori abbiano presentato all'UP la revoca della propria adesione, nonché nelle aziende per le quali siano venute a cessare le condizioni di ammissione, ovvero nelle aziende non in regola con il pagamento delle quote. La cessazione dei controlli è registrata nell'elenco nazionale dei proprietari e delle aziende controllate.

Art. 8

1. Per le infrazioni al presente disciplinare, alle delibere del CTC alle istruzioni operative dell'UC ed alle istruzioni dell'UP, l'allevatore è passibile delle seguenti sanzioni:

- a) ammonimento;
- b) annullamento dei risultati dei controlli di determinati soggetti;
- c) annullamento delle lattazioni di determinati soggetti;
- d) sospensione dai controlli per un tempo determinato;
- e) radiazione dai controlli;
- f) denuncia all'Autorità giudiziaria in caso di reato

2. Le sanzioni sono comminate dall'UC e sono registrate nell'elenco nazionale dei proprietari e delle aziende controllate. Avverso la sanzione, l'interessato può ricorrere al CTC. La denuncia di cui alla lettera f) è presentata dall'AIA. Vengono registrati, ma sono comunque nulli i dati rilevati in modo non conforme al presente disciplinare.

Capitolo III – Qualificazione e compiti dei controllori

Art. 9

1. L'effettuazione dei controlli presso le aziende è demandata ai controllori zootecnici, i quali operano in applicazione del presente Disciplinare, delle delibere del CTC, delle direttive impartite dall'UC e delle istruzioni operative impartite dagli UP. In particolare, i controllori zootecnici sono tenuti a:

- a) effettuare i prescritti Controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte;
- b) effettuare i campionamenti di materiale biologico previsti;
- c) registrare gli eventi vitali e riproduttivi;
- d) eseguire gli eventuali altri compiti di cui all'art.6, comma 1, lettera d);
- e) segnalare all'UP qualsiasi irregolarità o anomalia rilevata.

2. Prima di assumere servizio, i controllori devono seguire e superare un corso di formazione organizzato dall'AIA.

3. Qualsiasi inadempienza nell'esercizio dei propri compiti da parte di un controllore zootecnico può essere oggetto di provvedimenti disciplinari ed eventualmente, secondo la natura dell'infrazione, di denuncia all'Autorità giudiziaria da parte delle Associazioni Allevatori.

Capitolo IV – Modalità di esecuzione dei Controlli Latte

Art. 10

1. I controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte sono eseguiti per tutta la carriera produttiva degli animali delle specie bovina, bufalina e caprina ed ovina. I controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte sono eseguiti su tutte le fattrici presenti in azienda, siano esse iscritte o meno ai Libri genealogici o ai registri anagrafici, tuttavia su richiesta dell'allevatore nella specie ovina è possibile limitare i controlli ai soli animali iscritti al Libro genealogico.
2. Possono essere sottoposti a controllo solo animali correttamente identificati secondo le prescrizioni delle anagrafi bovina ed ovicaprina.
3. Agli animali iscritti dalla nascita ad un Libro genealogico italiano, ovvero agli animali oggetto di scambi intracomunitari ed iscritti dalla nascita ad un Libro genealogico di un altro Paese membro, ovvero agli animali importati da Paesi Terzi ed iscritti dalla nascita ad un Libro genealogico estero riconosciuto, viene attribuito un codice indicante il Libro genealogico di provenienza e, se necessario, la razza entro Libro genealogico. Detto codice non può essere cambiato per tutta la vita del soggetto. Identico codice viene attribuito ai soggetti di cui venga scambiato o importato solo il germoplasma.

Art. 11

1. I controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte riguardano almeno:
 - a) Il rilevamento della quantità del latte prodotto, obbligatorio per tutte le specie;
 - b) La determinazione della percentuale di grasso nel latte, obbligatoria per le specie bovina e bufalina nonché per talune razze ovine e caprine;
 - c) La determinazione della percentuale di proteine grezze del latte, obbligatoria per le specie bovina e bufalina nonché per talune razze ovine e caprine;
 - d) La determinazione del numero di cellule somatiche nel latte della specie bovina.
 - e) Le determinazioni di cui ai punti b), c) e d) diverranno progressivamente obbligatorie per tutte le specie oggetto di controlli dell'attitudine produttiva per la produzione di latte, eventualmente solo per determinate lattazioni, secondo programmi operativi deliberati dal CTC.
2. Possono entrare comunque a far parte dei controlli Latte anche eventuali altre rilevazioni da effettuarsi sulla base di appositi programmi predisposti ed approvati dal CTC.
3. La produzione di latte delle fattrici per la specie bufalina, ovina e caprina deve essere misurata normalmente con frequenza mensile tenendo conto della stagionalità di talune specie. Per la specie bovina la produzione di latte può essere misurata con cadenza di quattro o cinque settimane. In ogni caso devono osservarsi le seguenti prescrizioni minime:
 - a) I controlli sono effettuati solo dopo l'allontanamento definitivo del neonato, in regime di mungitura esclusiva e fino all'asciutta. Perché una lattazione sia considerata "regolarmente controllata" il primo controllo di ciascuna lattazione va effettuato:
 - Dal 5° al 75° giorno dal parto per, bufalini e caprini;
 - Dal 30° all' 80° giorno dal parto per gli ovini;
 - Dal 5° al 75° giorno dal parto per i bovini con una frequenza al controllo di quattro settimane;
 - Dal 5° al 85° giorno dal parto per i bovini con una frequenza al controllo di cinque settimane;
 - b) Perché una lattazione possa essere considerata "regolarmente controllata" è necessario che entro la durata convenzionale di cui alla successiva lettera e. siano stati effettuati almeno:
 - Sei controlli nella specie bovina controllata con frequenza a 4 settimane;
 - Cinque controlli nella specie bovina controllata con frequenza a 5 settimane;

- Quattro controlli per le lattazioni bovine con durata convenzionale ridotta a 215 giorni;
- Cinque controlli nella specie bufalina;
- Due controlli per le lattazioni ovine e caprine con durata convenzionale inferiore a 180 giorni;
- Tre controlli per le lattazioni ovine e caprine con durata convenzionale da 180 a meno di 230 giorni;
- Quattro controlli per le lattazioni ovine con durata convenzionale pari a 230 giorni.

c) Fatti salvi i casi di trasferimenti delle fattrici in diverse aziende, per la specie bufalina, ovina e caprina ciascun controllo va effettuato non prima del 25° giorno successivo al precedente controllo, per la specie bovina ciascun controllo va effettuato non prima di 25 o 32, giorni successivi al precedente controllo in relazione alla frequenza al controllo rispettivamente di 4 o 5 settimane

d) In ogni caso, perché una lattazione possa essere considerata “regolarmente controllata” è necessario che nessun intercontrollo superi i seguenti intervalli:

- 70 giorni per le specie bufalina e caprina;
- 50 giorni per la specie ovina;
- 70 giorni per la specie bovina controllata a 4 settimane
- 80 giorni per la specie bovina controllata a 5 settimane

e) Per ciascuna fattrice di ogni specie dovrà essere registrata la data effettiva di asciutta. La durata convenzionale della lattazione è stabilita in:

- I. 305 giorni per i bovini allevati con modalità intensive;
- II. 215 giorni per taluni tipi genetici bovini allevati in condizioni difficili;
- III. 270 giorni per i bufalini;
- IV. 150 giorni per le capre primipare;
- V. 210 giorni per le capre pluripare;
- VI. 130 giorni per le pecore primipare;
- VII. 150, 180, 210 e 230 giorni per le pecore pluripare a seconda della razza.

4. Gli eventi riproduttivi e vitali da registrare per ciascun soggetto sono almeno:

- a) inseminazione, completa di data, tipo, razza e matricola del maschio inseminatore;
- b) impianto embrionale, completo della data d'impianto e delle razze e matricole della ricevente e dei genitori biologici dell'embrione;
- c) parto, completo di data, note sulla sua facilità, razza e matricola del maschio padre, numero e sesso dei nati;
- d) Data di asciutta;
- e) Uscite dall'azienda per trasferimento, vendita, morte, macellazione o furto, complete della data e causa;
- f) Entrate in azienda per prima registrazione, acquisto, trasferimento o nascita, complete della data e, in caso di nascita, della razza e matricola del padre nonché della razza, sesso, matricola e proprietario di ciascun nato.

Art. 12

1. Le modalità ammesse di controllo sono:

A4: Vengono controllate tutte le mungiture giornaliere. E' effettuato solo su richiesta del conduttore dell'azienda. Il campione di latte viene prelevato seguendo un'alternanza mattina/sera o

sera/mattina nei successivi controlli della lattazione. Il giorno della prima mungitura determina la data del controllo e la produzione giornaliera è ottenuta sommando le produzioni rilevate in ciascuna mungitura;

AJ: Viene controllata solo una mungitura giornaliera, ma viene recuperata dall'apparecchio di registrazione del lattometro aziendale la produzione di latte della stessa attrice nella mungitura precedente, nelle due mungiture precedenti nel caso di tre mungiture giornaliere, o nelle tre mungiture precedenti nel caso di quattro mungiture giornaliere. Il campione di latte viene prelevato durante la mungitura controllata seguendo un'alternanza mattina/sera nei successivi controlli della lattazione. Il giorno di mungitura con la presenza del controllore determina la data del controllo e la produzione giornaliera viene ottenuta sommando la produzione misurata nella mungitura controllata con la produzione della mungitura o delle mungiture precedenti registrate dal lattometro automatico;

AT: Viene controllata una sola mungitura giornaliera in modo alternato tra mattina e sera lungo la lattazione; ove possibile viene recuperata dall'apparecchio di registrazione della mungitrice aziendale l'ora di inizio della mungitura precedente della medesima attrice, o delle due mungiture precedenti nel caso di tre mungiture o delle tre mungiture precedenti nel caso di quattro mungiture giornaliere. Il campione di latte viene prelevato durante la mungitura controllata. Il giorno di mungitura con la presenza del controllore determina la data del controllo e la produzione giornaliera viene ottenuta moltiplicando le produzioni misurate in una mungitura per i coefficienti approvati dal CTC su proposta dell'Ufficio centrale. Detti coefficienti tengono conto, se disponibili, degli orari individuali di mungitura;

AC: Riservato esclusivamente alle specie ovina, questo tipo di controllo prevede il controllo di un'unica mungitura giornaliera, la misura del volume di latte complessivamente prodotto in azienda nella medesima mungitura, la registrazione del volume di latte prodotto nella mungitura precedente, e la registrazione del numero di attrici, controllate o meno, munte nella mungitura controllata ed in quella precedente. La produzione individuale della mungitura precedente si ottiene moltiplicando la produzione individuale controllata per il rapporto tra la produzione media della mungitura precedente e la produzione media della mungitura controllata. La produzione giornaliera è data dalla somma di produzione controllata e produzione stimata della mungitura precedente. Il campione di latte viene prelevato durante la mungitura controllata, la quale determina anche la data del controllo.

AR: Relativo ai robot di mungitura, prevede la registrazione di tutte le produzioni realizzate da una attrice nell'arco delle 48 ore precedenti la fine del controllo, unitamente all'orario di inizio di ciascuna mungitura ed al prelievo di un campione di latte per ciascuna attrice utilizzando il campionatore automatico del robot. Il campionatore va mantenuto attivo per un tempo sufficiente a campionare tutte le attrici servite dal robot, e comunque per non meno di 12 ore continue. Lo stacco del campionatore determina la fine controllo e la data del controllo medesimo. La produzione di latte al controllo è la semisomma delle produzioni registrate nell'arco delle 48 ore.

BD: Vengono recuperate dall'apparecchio di registrazione dei lattometri o dei robot aziendali tutte le produzioni, unitamente alla data ed ora di ciascuna. Il campione di latte viene prelevato dal controllore rispettando gli stessi intervalli di tempo previsti per i controlli. Qualora necessario, la definizione della produzione al controllo viene effettuata come per il controllo AR, e la fine delle operazioni di campionamento determina la fine controllo e la data del controllo medesimo.

2. Fatto salvo quanto prescritto per le altre tipologie di controllo, e al fine di valutare con continuità la corretta taratura degli strumenti di misura delle produzioni individuali, in occasione di controlli effettuati con metodi AJ ed AT sulle specie bovina, bufalina e caprina, nonché sulla specie ovina limitatamente ai casi in cui vengano sottoposte a controllo tutte le pecore munte nella medesima mungitura, il controllore deve rilevare anche il contenuto dei serbatoi frigoriferi aziendali prima e dopo il controllo.

3. Gli apparecchi utilizzati per il controllo della produzione del latte devono essere di tipo omologato dall'AIA e devono essere tarati utilizzando le metodiche ICAR con la periodicità stabilita dal disciplinare operativo dell'attività del servizio di controllo mungitura e dal CTC.
4. In occasione del controllo devono essere registrati gli orari di inizio e fine mungitura. Nei casi in cui l'azienda disponga di adeguata attrezzatura, deve essere registrata l'ora di inizio mungitura di ciascuna fattrice o del gruppo di fattrici munte contemporaneamente e, ove possibile, la velocità di mungitura.
5. Gli eventuali campioni di latte devono essere conservati mediante idoneo additivo secondo le modalità deliberate dal CTC e comunicate dall'Ufficio centrale.
6. Al fine di garantire un ragionevole livello di certezza dei dati produttivi rilevati in sede di controllo, l'UC organizza ripetizioni di controllo in azienda a campione e senza preavviso secondo criteri stabiliti dal CTC, anche tenendo conto delle necessità tecniche dei Libri genealogici;
7. Il CTC approva su proposta dell'UC specifici protocolli operativi per l'effettuazione dei diversi tipi di controllo.
8. Anche se il numero di mungiture giornaliere è normalmente lo stesso per tutte le fattrici tenute in una medesima azienda, può succedere che in particolari condizioni fisiologiche o patologiche una fattrice venga munta meno delle altre, oppure che l'azienda modifichi la gestione della mungitura. Inoltre, il numero di mungiture giornaliere o il tipo di controllo possono cambiare nel tempo per l'intera azienda. Pertanto, il numero di mungiture ed il tipo di controllo sono informazioni relative al singolo controllo di ciascuna fattrice ed in tal senso devono essere registrate, prevedendo almeno i casi di una, due, tre o quattro mungiture giornaliere o l'uso di robot di mungitura.

Capitolo V

Elaborazione dei dati dei Controlli Latte

Art.13

1. L'elaborazione dei dati relativi a ciascuna lattazione chiusa deve riguardare almeno:

- a) l'età al parto;
- b) il periodo tra il parto e la fecondazione (periodo di servizio);
- c) la durata effettiva della lattazione a partire dal giorno successivo al parto;
- d) il peso in Kg del latte prodotto nell'intera lattazione dei bovini e bufalini, ovvero i litri di latte prodotti nell'intera lattazione degli ovini e dei caprini, la quantità di grasso e la quantità di proteine prodotte nelle medesime lattazioni. Le quantità prodotte vengono calcolate a partire dai dati di controllo mediante il Test Interval Method. Sono tuttavia ammessi anche gli altri metodi approvati e riconosciuti dall'ICAR purché un medesimo metodo venga utilizzato per il calcolo di tutte le lattazioni delle fattrici di una medesima specie;
- e) la stima della produzione equivalente all'età matura ottenuta mediante metodi statistici approvati dal CTC Latte;
- f) altre statistiche descrittive della carriera riproduttiva della fattrice quali ad esempio l'età al primo parto, l'intervallo interparto, il numero dei parti e le produzioni realizzate in carriera, il numero medio di inseminazioni per concepimento, i giorni tra il parto ed il primo calore.

2. Vengono elaborati i dati di lattazione raccolti nei modi previsti dall'art.11.

Possono essere elaborate anche lattazioni delle specie bovina e bufalina con un numero di controlli almeno pari a quelli indicati all'art.11, comma 3, lettera b, diminuiti di uno: in questi casi, la certificazione relativa alle elaborazioni di lattazioni chiuse dovrà riportare la condizione di irregolarità delle lattazioni medesime.

Per la specie ovina si tengono in considerazione ai fini dell'elaborazione dei dati di lattazione anche i dati di eventuali controlli effettuati prima del 31° giorno dal parto, purché condotti in regime di mungitura esclusiva.

3. Il CTC può adottare diversi criteri di regolarità e specifiche procedure per l'elaborazione di lattazioni parzialmente realizzate in alpeggio.

4. In corso di lattazione, sulla base dei dati di controllo disponibili, vengono stimate le produzioni proiettate alla durata convenzionale della lattazione di cui all'art.11, comma 3., lettera e) secondo metodi statistici approvati dal CTC.

5. Il Test Interval Method si applica come segue:

a. le quantità di latte e dei suoi componenti prodotte dal parto al primo controllo si calcolano considerando come medie giornaliere del periodo per ciascuna di esse quelle rilevate nel giorno del primo controllo;

b. L'asciutta convenzionale coincide con il 14° giorno successivo all'ultimo controllo per tutte le lattazioni controllate a frequenza mensile; per la sola specie bovina controllata con frequenza a 5 settimane, l'asciutta convenzionale coincide con il 18° giorno successivo all'ultimo controllo effettuato. Le quantità di latte e dei suoi componenti prodotte dall'ultimo controllo all'asciutta si calcolano considerando come medie giornaliere del periodo quelle rilevate nel giorno dell'ultimo controllo;

c. qualora la data di asciutta registrata dal controllore ricada dopo un intervallo pari a due volte l'intervallo minimo ammesso per la frequenza al controllo, la data di asciutta convenzionale coincide con il 42° giorno successivo all'ultimo controllo effettuato. Per i 28 giorni successivi a quest'ultimo si assumono come medie giornaliere del periodo quelle rilevate all'ultimo controllo moltiplicate per 0,75, mentre per gli ultimi 14 giorni si assume come media giornaliera la metà di quella rilevata all'ultimo controllo effettuato. Nei casi in cui l'asciutta convenzionale ricada dopo il parto successivo, la lattazione termina il giorno precedente alla data di quel parto.

d. Le quantità di latte e dei suoi componenti prodotte tra due successivi controlli si calcolano moltiplicando le medie delle produzioni giornaliere rilevate per ciascuna di esse in occasione dei due successivi controlli per il numero dei giorni che intercorrono tra i due controlli medesimi;

e. La produzione di latte e dei suoi componenti per lattazione è data dalla somma delle quantità parziali così ottenute. Nell'elaborazione non possono essere usati coefficienti di maggiorazione;

f. La percentuale media per lattazione di ciascun costituente del latte viene calcolato sulla base delle quantità del costituente e del latte prodotte nella medesima lattazione. Per le specie ovina e caprina, per le quali le produzioni di latte sono espresse in litri, si utilizzano i pesi specifici convenzionali di 1,036 e 1,029 rispettivamente;

g. Nel caso in cui la durata dell'intera lattazione sia superiore alla durata convenzionale di cui all'art.11, comma 3), lettera e), il calcolo si arresta al raggiungimento della durata convenzionale. Resta salvo l'obbligo di registrare la data reale di asciutta secondo il disposto di cui al precedente art.11, comma 4), lettera d).

Capitolo VI

Finanziamento

Art.14

1. Al finanziamento dei controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte si provvede sia in sede centrale che periferica con:

- a) quote associative;
- b) proventi per servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale;
- c) contributi comunitari, statali e regionali in applicazione di leggi in materia zootecnica;

d) altre eventuali entrate.

2. L'AIA può definire linee guida per l'articolazione dei contributi corrisposti dagli allevatori a livello periferico.

Capitolo VII

Disposizioni generali

Art.15

1. Registri, certificati e moduli, nonché gli atti in genere dei controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte, contraddistinti dai marchi dell'AIA o tenuti dall'AIA per conto dell'ICAR, hanno valore ufficiale e legale.

2. Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti ed i contrassegni depositati o chi ne faccia uso indebito è perseguito a norma di legge.

Art.16

1. L'UC trasmette agli Uffici Centrali dei libri genealogici delle razze e specie allevate per la produzione del latte i dati di controllo loro necessari per l'attuazione dei loro schemi di selezione.

2. L'UC rende pubblicamente consultabili e diffonde anche per via telematica, i dati anagrafici e produttivi degli animali sottoposti a controllo e le informazioni anagrafiche relative alle aziende ed ai proprietari iscritti all'elenco nazionale di cui all'Art.7, fatta eccezione per i Codici Fiscali di questi ultimi.

Art.17

1. Eventuali attività di controllo dell'attitudine produttiva per il latte su specie diverse dalla bovina, bufalina, ovina e caprina sono da considerarsi sperimentali e sono affidate alla diretta gestione dell'UC fino a quando la loro diffusione dovesse raggiungere livelli tali da suggerirne l'inclusione tra le attività normali di controllo attraverso la modifica del presente disciplinare.

Art.18

1. Le modifiche al presente disciplinare, d'iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, oppure proposte dall'AIA su conforme parere del CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.

Capitolo VIII

Norme transitorie

Art.19

1. Per tener conto dei tempi tecnici necessari all'adeguamento dell'organizzazione e dei supporti informativi del sistema dei controlli, il presente disciplinare entrerà in vigore per parti successive:

2. A partire dalla data del DM di approvazione del presente disciplinare, l'UC costituisce ed inizia l'aggiornamento dell'elenco nazionale dei proprietari e delle aziende controllate di cui all'art.7, e l'aggiornamento di detto elenco dovrà essere completato entro un anno dalla medesima data;

3. Entro sei mesi dalla data del DM di approvazione dovrà riunirsi per l'insediamento il CTC di cui all'art.3;

4. Per consentire la regolare attivazione dei necessari aggiornamenti tecnici ed organizzativi, le altre parti del disciplinare entrano progressivamente in vigore entro il termine dell'anno solare successivo all'emanazione del DM di approvazione.

Art.20

1. Il presente disciplinare modifica il Disciplinare dei Controlli dell'attitudine produttiva per la produzione del latte approvato con DM 5816 del 7 luglio 2008.

2. Qualora non in contrasto con il disposto del presente Disciplinare, rimangono in vigore le delibere già adottate dal Comitato tecnico centrale dei controlli della produttività dei bovini da latte istituito dal "Regolamento per lo svolgimento dei controlli della produzione del latte nella specie bovina" di cui al DM 24 maggio 1967 modificato da ultimo dal DM 28 settembre 1981, e di quelle già adottate dal Comitato tecnico centrale dei controlli della produttività degli ovini e dei caprini istituito dal "Disciplinare per lo svolgimento dei controlli della produzione nelle specie ovina e caprina" di cui al DM 8 gennaio 1996.

3. Le aziende già aderenti ai controlli ai sensi dei decreti di cui sopra, nonché le aziende bufaline già sottoposte al controllo della produttività del latte, sono considerate iscritte ai controlli di cui al presente disciplinare.

Sede, 7.03.2013

VISTO:
SI APPROVA

Il Direttore Generale
Giuseppe Cacopardi

